

DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO AMMINISTRATIVO DELL'APPALTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DI APPARATI ELETTRICI ED AVIONICI INSTALLATI SUGLI ELICOTTERI DELLA SERIE MCH-109A, CH-109B, HH412C, OH500A/B E AEREI U-166B/C IN DOTAZIONE AL CORPO.

Art. 1

(Premessa)

Il presente Capitolato disciplina le modalità di partecipazione e l'affidamento dell'appalto tra il **Centro di Aviazione della Guardia di Finanza** (nel seguito, per brevità, "l'Amministrazione") e l'impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "l'Appaltatore"), avente ad oggetto **il servizio per la riparazione di apparati elettrici ed avionici installati sugli elicotteri della serie MCH-109A, CH-109B, HH412C, OH500A/B e aerei U-166B/C in dotazione al Corpo**, meglio specificato nel Capitolato Tecnico allegato "1" e Disciplinare Tecnico Allegato "2".

Non essendo stato redatto il D.U.V.R.I, ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, per l'affidamento de quo allo stato non è possibile determinare i costi della sicurezza da rischi interferenziali.

All'uopo, l'Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo - Sezione Sicurezza sul lavoro, coordinandosi con l'Ufficio Supporto Aeromobili, si occuperà di predisporre il suddetto documento ovvero di aggiornare ed informare il Direttore di esecuzione sulla situazione dell'ambiente di lavoro affinché lo stesso possa sovrintendere all'esecuzione dell'affidamento nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Il Direttore di esecuzione darà avvio all'esecuzione dell'affidamento, dopo essere stato informato ed aggiornato dall'Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo – Sezione Sicurezza sul Lavoro, sulla situazione dell'ambiente ove si svolgeranno le forniture/servizi/lavori oggetto del contratto e sulla possibilità, o meno, che si concretizzino rischi da interferenze.

Resta invece onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

La ditta dichiara di conoscere ed accettare le norme stabilite dalla Legge 6.11.2012, n. 190, per cui è fatto obbligo, per la stessa, non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o non aver attribuito incarichi nei confronti di ex dipendenti dell'Amministrazione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei confronti della Ditta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, pena la nullità del presente atto.

In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, della violazione all'obbligo di cui al precedente capoverso, la Ditta sarà tenuta alla restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Art. 2

(Oggetto e durata dell'appalto)

Oggetto della gara, in unico lotto, è il servizio riguardante l'affidamento della prestazione specificata in premessa, e la stessa dovrà essere svolta secondo quanto previsto dal presente Capitolato Amministrativo, dal "Capitolato Tecnico" e dal "Disciplinare Tecnico", facenti parte della documentazione di gara.

Il valore massimo presunto del servizio ammonta ad **euro 620.000,00** (IVA non imponibile ai sensi dell'art.8 bis DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni). L'appalto è finanziato con le assegnazioni annuali concesse alla stazione appaltante. L'affidamento avrà valida fino a concorrenza dell'importo aggiudicato e, comunque, **non oltre la data del 31 dicembre 2017**.

Art. 3

(Criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato secondo quanto previsto dall'articolo 82 del D.Lgs. 163/2006, **all'operatore economico che avrà offerto lo sconto percentuale unico maggiore da applicare sugli importi posti a base di gara riportati al punto 2 del Capitolato Tecnico**. Il ribasso percentuale dovrà essere espresso in numeri - fino alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, conveniente, congrua ed idonea in relazione all'oggetto del bando da parte dell'Amministrazione.

In caso di parità delle offerte presentate si procederà direttamente mediante sorteggio ex art. 77 R.D. 827/1924).

Art. 4

(Sopralluogo)

Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta, i concorrenti sono invitati, a proprie cure e spese, ad acquisire ogni utile informazione e, ove lo ritengano opportuno, a prendere visione dei luoghi o dei reparti e dei materiali sui quali dovrà essere eseguito il servizio, previo accordo con il personale incaricato, per verificare

che non sussistano anomalie che possano pregiudicare il normale svolgimento della fornitura, così come richiesto nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.

Qualora il concorrente non intenda procedere alle verifiche, lo stesso non potrà sollevare alcun contenzioso, nei confronti dell'Amministrazione, che possa riguardare il riscontro, durante lo svolgimento del servizio, di anomalie tali da pregiudicare il normale svolgimento di detto servizio così come richiesto nei predetti atti di gara.

Gli indirizzi ed i recapiti telefonici del personale da contattare per l'eventuale esecuzione dei sopralluoghi sono riportati all'art. 4 del Disciplinare Tecnico e all'art. 8 del Capitolato Tecnico.

Art. 5 (Garanzia definitiva)

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, copia originale del documento, **riportante l'autentica della sottoscrizione del fideiussore, da parte di un Notaio**, a dimostrazione dell'avvenuta costituzione della garanzia definitiva in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del Codice dei contratti, ovvero pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva può essere ridotta del 50% qualora l'impresa documenti il possesso della certificazione ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.

La garanzia deve essere costituita con:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione contemplata dall'art. 1957, c. 2 del codice civile;
- operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente:

- alla fideiussione bancaria;
- alla polizza assicurativa;
- agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, anche in contanti, esclusivamente mediante assegno circolare o quietanza di tesoreria, con intestazione al Centro di Aviazione della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione indicando come causale: cauzione definitiva gara **C.I.G. 624155561F.**

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato/attestazione di regolare esecuzione rilasciato al termine del contratto di fornitura o al termine del periodo di garanzia della fornitura.

Art. 6 (Normativa di riferimento)

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- le disposizioni contenute nel Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizio occorrenti al funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. del 24.10.2014 nr. 181 regolamento interno per la disciplina dei contratti;
- il regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236) e s.m.i.;
- gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 163/2006 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- il regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010;
- la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
- la circolare n. 185686/535 edizione 2012 del Comando Generale – VII Reparto – Ufficio Aereo riguardante l'esecuzione contrattuale e la verifica di conformità negli appalti per il servizio aereo della Guardia di Finanza;
- la circolare n. 428223/08 del 29/12/2008 del Comando Generale – IV Reparto – Ufficio Approvvigionamenti avente ad oggetto "la verifica dell'esecuzione contrattuale e le operazioni di collaudo delle forniture e dei servizi negli appalti pubblici";
- il testo organizzativo dell'attività di prevenzione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro n. 21148 del 26.01.2015 del Comando Generale – IV Reparto – Direzione di Sanità;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

Art. 7

(Obblighi di Riservatezza)

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore s'impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 8

(Responsabilità per Violazione di Diritti di Privativa)

L'appaltatore assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art.9

(Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria)

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La società è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

L'impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di adeguato massimale per gli eventuali danni a cose e persone nell'esecuzione dei lavori/forniture/servizi.

Art. 10

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della Legge 2/2009, il D.U.R.C. attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori/forniture/servizi, i nominativi delle persone che intende impiegare per l'espletamento degli stessi.

Art. 11

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

L'Amministrazione ha nominato Direttore dell'esecuzione del contratto e Rappresentante per l'Amministrazione il **Mar. Ca. spec. Luigi Iannone**, con il compito di procedere agli ordinativi di fornitura e di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Art. 12

(Avvio dell'esecuzione del contratto)

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore di Esecuzione per l'avvio dell'esecuzione del contratto e a fornire, allo stesso Direttore di esecuzione, prima dell'esecuzione, un preventivo dettagliato della fornitura/servizi/lavori da eseguire. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 13

(Adempimenti contrattuali)

L'espletamento del servizio deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi indicati nelle Condizioni Tecniche.

Il fornitore deve effettuare il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi e dei rifiuti derivanti dall'esecuzione del servizio.

Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità del servizio.

Art. 14

(Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)

Nessuna variazione o modifica alle Condizioni Tecniche di esecuzione del servizio può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del regolamento.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 15

(Varianti introdotte dalla stazione appaltante)

La stazione appaltante può introdurre variazioni alle Condizioni Tecniche di esecuzione del servizio nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del d.P.R. 207/2010.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 16

(Variazioni entro il 20%)

La quantità dei beni o servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. Il fornitore nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo è, pertanto, tenuto a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Art. 17

(La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione)

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) avverse condizioni climatiche;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 18

(Verifica di conformità)

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 19

(Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla)

La verifica di conformità è avviata entro 10 giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- b) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

Art. 20

(Termini per concludere la verifica di conformità. Possibilità di estensione del termine di conclusione)

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 15 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all'esecutore.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Art. 21

(La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale)

Il direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 22

(Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità)

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 23

(Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 24

(Emissione del certificato di verifica di conformità)

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Art. 25

(L'attestazione di regolare esecuzione)

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 5 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 26 **(Penali in caso di ritardo)**

In caso di mancato rispetto del termine di esecuzione del servizio previsto dal Capitolato Tecnico, potrà essere applicata una penale a carico dell'appaltatore inadempiente, così come previsto e disposto dal D.M. del 24 ottobre 2014 n. 181, recante il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, previa contestazione formale a mezzo PEC

La ditta, con la stessa raccomandata, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione presso il **Centro di Aviazione della Guardia di Finanza – Ufficio Supporto Aeromobili – 1^a Sezione Aerea – Drappello Revisioni Sistemi ed Equipaggiamenti Avionici**.

Inoltre, se il termine di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 27 **(Pagamenti)**

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e dal Capitolato Tecnico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio ed in subordine alla verifica con esito positivo degli adempimenti previsti per legge (verifica Equitalia di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 40/2008 e della regolarità contributiva – D.U.R.C.).

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere emesse in formato elettronico, contenente l'indicazione del **CIG: 624155561F** ed inviate dall'appaltatrice al **Centro di Aviazione Pratica di Mare – Codice Univoco Ufficio DS5YNQ - Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti – (C.F. 97061500589) – via Pratica di Mare n. 45 – 00071 Pomezia (RM) - rm0930000p@pec.gdf.it** e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

In ogni caso le fatture, devono essere corredate dal documento, debitamente sottoscritto, che attesti l'esecuzione dei servizi, ovvero ne devono indicare gli estremi. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

Art. 28 **(Tracciabilità dei Flussi Finanziari)**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

La predetta Legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Amministrazione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti, il seguente codice identificativo gara (CIG): **CIG 624155561F**.

L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., restando inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

Art. 29

(Revisione dei prezzi delle forniture)

Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, verrà operata la revisione del prezzo.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili gli indici ISTAT, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio del comune di Roma.

In ogni caso la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.

Art. 30

(Cessione del contratto)

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il **Centro di Aviazione della Guardia di Finanza**.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 31

(Contratto)

Per la stipula dell'atto negoziale si osservano le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina dei contratti.

Fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

Per le spese di bollo l'operatore economico affidatario del servizio invierà il Mod. F23 "in originale" attestante l'avvenuto versamento cod. ufficio TJV (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di II di Roma - Ufficio Territoriale Pomezia), riportante gli estremi del contratto digitale e codice tributo 456T(IMPOSTA DI BOLLO). In alternativa, l'operatore economico potrà provvedere, previa dimostrazione a quest'Amministrazione, al versamento dell'imposta nelle modalità disciplinate dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 146313/2014.

Art. 32

(Risoluzione)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto negoziale mediante semplice comunicazione alla Ditta, nei casi in cui:

- la Ditta venga meno alle obbligazioni assunte;
- nel caso in cui si renda disponibile una convenzione Consip;
- in presenza di condizioni migliorative successivamente disponibili in Consip;
- previa comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nell'ipotesi in cui l'appaltatore non acconsenta alla proposta di modificare le condizioni economiche, alla luce delle nuove convenzioni rese disponibili dalla Consip;
- emergano carichi pendenti risultanti al sistema informativo del Casellario Giudiziale ovvero in materia di antimafia in capo all'Amministratore unico della Ditta.

Con la partecipazione all'affidamento, l'operatore economico affidatario della prestazione deve osservare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento (deontologico) – Edizione 1996, adottato dal Corpo della Guardia di Finanza n. 400000 datato 21 novembre 1995 e s'impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 33

(Responsabile del Procedimento del contratto)

L'Amministrazione ha nominato responsabile del procedimento del contratto il **Magg. Pasquale Quitadamo**.

Art. 34

(Luogo di esecuzione e Foro competente)

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Competente per le controversie che dovessero insorgere tra le parti è il Tribunale di Roma.

Per eventuali informazioni i punti di contatto sono:

- per gli aspetti amministrativi:
 - Magg. Quitadamo Pasquale – Tel. 0691913701;
 - Cap. Mocerino Domenico – Tel. 0691913711;
 - Lgt. Iervolino Giuseppe – Tel. 0691913733;
- per chiarimenti di natura tecnica.
 - Lgt. spec. Galasso Luigi – Tel. 0691913565 email: Galasso.Luigi@gdf.it;
 - Mar. A. Pavesi Alfredo - Tel. 0691913565 email: Pavesi.Alfredo@gdf.it;
 - App. Iannotta Gianfranco – Tel. 0691913565 email: Iannotta.Gianfranco@gdf.it.
- Il Direttore di esecuzione, referente per il servizio/fornitura/lavori, è il **Mar. Ca. spec. Luigi Iannone** e-mail: Iannone.Luigi@gdf.it.

F.TO IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Magg. Pasquale Quitadamo